

ROBERTO GAROFOLI

(Presidente Sezione Consiglio di Stato)

CODICE AMMINISTRATIVO

ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA

**CODICI
SUPERIORI**
SCRITTI AVVOCATO 2026-2027

 **NelDiritto**
EDITORE
XII EDIZIONE

cedente (quello di assicurarsi l'approvazione del progetto definitivo); mentre, l'interesse delle altre amministrazioni è comunque salvaguardato dalla possibilità loro riservata di esprimersi sul progetto definitivo in sede di Conferenza di servizi decisoria o, in mancanza, a seguito di separata richiesta di assenso. Per questa ragione, la convocazione della Conferenza di servizi preliminare costituisce per l'Amministrazione procedente un onere e non già un obbligo e la decisione di non darvi corso per procedere direttamente alla convocazione della Conferenza di servizi decisoria non può costituire di per sé causa di illegittimità del provvedimento finale adottato. ■ *T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 05 ottobre 2011, n.2 372*

■ 4. Esclusione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento.

Dall'art. 14, comma 5, l. n. 241/1990 si desume che l'Amministrazione è tenuta a comunicare l'indizione della conferenza dei servizi ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento. L'obbligo di comunicazione d'avvio del procedimento è, tuttavia, espressamente escluso per i regolamenti e gli atti amministrativi generali, di pianificazione e di program-

mazione (art. 13, l. n. 241/1990), tra i quali rientrano i cc.dd. Pianini, che hanno individuato, d'intesa con la Soprintendenza, i criteri localizzativi per l'occupazione di suolo pubblico: l'essere tali atti rivolti ad una generalità di soggetti rende impraticabile la comunicazione d'avvio a tutti i destinatari dell'atto. Di conseguenza, non sussiste la violazione dell'art. 14, comma 5, l. n. 241/1990, perché l'Amministrazione non aveva l'obbligo di comunicare alla società ricorrente l'indizione della conferenza dei servizi, finalizzata all'approvazione del nuovo atto di pianificazione. ■ *T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. III, 16 novembre 2018, n. 1057*

■ 5. Irrilevanza dei termini dei singoli subprocedimenti.

Allorché l'attività procedimentale si svolge nel rispetto delle regole di semplificazione previste per la conferenza di servizi resta irrilevante la disciplina ordinaria dei termini procedimentali dei singoli subprocedimenti che, in tal caso, non trovano applicazione, restando altrimenti vanificata la finalità di accelerazione dell'attività amministrativa propria di tale modalità di svolgimento dell'azione pubblica. ■ *T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 23 febbraio 2017, n. 133*

Art. 14 bis Conferenza semplificata⁽¹⁾

1. La conferenza decisoria di cui all'articolo 14, comma 2, si svolge in forma semplificata e in modalità asincrona, salvo i casi di cui ai commi 6 e 7. Le comunicazioni avvengono secondo le modalità previste dall'articolo 47 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. La conferenza è indetta dall'amministrazione procedente entro cinque giorni lavorativi dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte. A tal fine l'amministrazione procedente comunica alle altre amministrazioni interessate:

a) l'oggetto della determinazione da assumere, l'istanza e la relativa documentazione ovvero le credenziali per l'accesso telematico alle informazioni e ai documenti utili ai fini dello svolgimento dell'istruttoria;

b) il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

c) il termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento. Se tra le suddette amministrazioni vi sono amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute dei cittadini o dell'incolumità pubblica, il suddetto termine è fissato in sessanta giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;

d) la data della eventuale riunione in modalità telematica di cui al comma 6, da tenersi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera c), fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.

3. Entro il termine di cui al comma 2, lettera c), le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, relative alla decisione oggetto della conferenza. Tali determinazioni, congruamente motivate, sono formulate in termini di assenso o dissenso e indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì, ove possibile, i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale e ambientale, della salute dei cittadini e dell'incolumità pubblica.

4. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3, equivalgono ad assenso senza condizioni. Restano ferme le responsabilità dell'amministrazione, nonché quelle dei singoli dipendenti nei confronti dell'amministrazione, per l'assenso reso, ancorché implicito.

5. Scaduto il termine di cui al comma 2, lettera c), l'amministrazione procedente adotta, entro cinque giorni lavorativi, la determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, qualora abbia acquisito esclusivamente atti di assenso non condizionato, anche implicito, ovvero qualora ritenga,

sentiti i privati e le altre amministrazioni interessate, che le condizioni e prescrizioni eventualmente indicate dalle amministrazioni ai fini dell'assenso o del superamento del dissenso possano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza. Qualora abbia acquisito uno o più atti di dissenso che non ritenga superabili, l'amministrazione procedente adotta, entro il medesimo termine, la determinazione di conclusione negativa della conferenza che produce l'effetto del rigetto della domanda. Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis. L'amministrazione procedente trasmette alle altre amministrazioni coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al suddetto articolo e procede ai sensi del comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nell'ulteriore determinazione di conclusione della conferenza.

6. Fuori dei casi di cui al comma 5, l'amministrazione procedente, ai fini dell'esame contestuale degli interessi coinvolti, svolge nella data fissata ai sensi del comma 2, lettera d), e con le modalità di cui all'articolo 14-ter, comma 4, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte, nella quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti, avverso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera in ogni caso acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato ai sensi del comma 3 o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

7. Ove necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, l'amministrazione procedente può comunque procedere direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'articolo 14-ter. In tal caso indice la conferenza comunicando alle altre amministrazioni le informazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e convocando la riunione entro i successivi trenta giorni. L'amministrazione procedente può altresì procedere in forma simultanea e in modalità sincrona su richiesta motivata delle altre amministrazioni o del privato interessato avanzata entro il termine perentorio di cui al comma 2, lettera b). In tal caso la riunione è convocata nei successivi trenta giorni⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo aggiunto dall'articolo 17, comma 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340. Successivamente modificato dagli articoli 9, comma 1, e 21, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Da ultimo sostituito dall'art. 5, co. 1, D.l. 19 febbraio 2026, n. 19, conv. in L. L. 20 aprile 2026, n. 50.

SOMMARIO ■ 1. Natura dell'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi. ■ 2. L'onere di allegazione dell'istante e il termine di cui al comma 2 lettera b). ■ 3. Il termine per l'espressione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte.

■ 1. Natura dell'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi.

Ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto conclusivo dei lavori della conferenza si concreta in un atto istruttorio endoprocedimentale a contenuto consultivo, non immediatamente lesivo e non impugnabile se non unitamente al provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'amministrazione c.d. "procedente" decide a seguito di una valutazione complessiva sulla base delle risultanze della conferenza. ■ T.A.R. Lazio Latina, sez. I, 06 giugno 2018, n. 312

Ai sensi degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater, l. 7 agosto 1990, n. 241 l'atto conclusivo dei lavori della conferenza di servizi si concreta in un atto istruttorio endo-procedimentale a contenuto consultivo, perché l'atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale a rilevanza esterna con cui l'Amministrazione c.d. "procedente" decide a seguito di una valutazione complessiva, ed è contro di esso, in quanto atto direttamente e immediatamente lesivo, che deve dirigersi l'impugnazione, e ciò perché gli altri atti o hanno carattere meramente endoprocedimentale o non risultano impugnabili, se non unitamente al provvedimento conclusivo, in quanto non immediatamente lesivi. ■ T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 28 novembre 2018, n. 1314; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 06 marzo 2017, n. 452

■ 2. L'onere di allegazione dell'istante e il termine di cui al comma 2 lettera b)

La ratio di accelerazione e responsabilizzazione della P.A. sottesa all'art. 14 bis comma 2, lett. b), l. n. 241/1990 deve essere temperata con il principio di autoreponsabilità del soggetto che presenta un'istanza alla P.A. e con il connesso rispetto degli adempimenti posti a carico dell'istante da espresse disposizioni di legge che prevedono oneri di allegazione probatoria e documentale; per cui fino all'assolvimento di tale onere il termine resta sospeso o interrotto. ■ T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 aprile 2020, n. 3906

■ 3. Il termine per l'espressione dei pareri delle Amministrazioni coinvolte

Il parere delle amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi semplificata deve essere reso entro il termine perentorio previsto alla lett. c) del comma 2 dell'art. 14-bis, l. 7 agosto 1990 n. 241 decorrente dalla prima indizione della conferenza di servizi, senza possibilità di posticipazione mediante una successiva assegnazione di un nuovo termine; deve quindi considerarsi *tamquam non esset*, con conseguente formazione del silenzio assenso incondizionato, il parere negativo reso oltre il termine decorrente dalla prima convocazione e facendo affidamento sulla determinazione di un nuovo termine di decadenza. ■ T.A.R. Lazio Latina, sez. II, 29 novembre 2023, n. 823

Decorso il termine per l'adozione del parere da parte della Soprintendenza, l'organo statale può comunque esprimersi in ordine alla compatibilità paesaggistica dell'intervento, fermo restando che, ove tardivamente reso, l'atto consultivo perde il suo carattere di vincolatività e deve essere, perciò solo, autonomamente e motivatamente valutato dall'amministrazione

sabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ “La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai Collegi già costituiti ed operanti alla data del 1° aprile 2023” (art. 224, co. 1, d. lgs. n. 36 del 2023).

⁽²⁾ Art. 6, co. 1, Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Collegio consultivo tecnico)

1. Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 nonché di rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. Per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla medesima data.

⁽³⁾ Art. 6, co. 2, Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Collegio consultivo tecnico)

2. Il collegio consultivo tecnico è formato, a scelta della stazione appaltante, da tre componenti, o cinque in caso di motivata complessità dell'opera e di eterogeneità delle professionalità richieste, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto e alla specifica conoscenza di metodi e strumenti elettronici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM), maturata per effetto del conseguimento di un dottorato di ricerca, oppure che siano in grado di dimostrare un'esperienza pratica e professionale di almeno dieci anni nel settore di riferimento. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal primo periodo, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1, questo è designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Il collegio consultivo tecnico si intende costituito al momento della designazione del terzo o del quinto componente. All'atto della costituzione è fornita al collegio consultivo copia dell'intera documentazione inerente al contratto.

⁽⁴⁾ Art. 6, co. 3, Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Collegio consultivo tecnico)

3. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto e può procedere ad audizioni informali delle parti per favorire, nella risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche eventualmente insorte, la scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte. Il collegio può altresì convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. L'inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.

⁽⁵⁾ Le parole: «in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione» sono state inserite dall'art. 62, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

⁽⁶⁾ Periodo sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

⁽⁷⁾ Periodo sostituito dall'art. 62, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

⁽⁸⁾ Periodo soppresso dall'art. 72, comma 2, lett. ll), del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

SOMMARIO ■ 1. Natura del CCT e conflitto di interessi. ■ 2. Pareri del CCT e accesso agli atti.

■ 1. Natura del CCT e conflitto di interessi.

Trattasi di uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (c.d. ADR) introdotto, in via temporanea e provvisoria, dagli artt. 5 e 6 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120: in particolare, l'art. 6, comma 3, attribuiva alle determinazioni del Collegio la natura di lodo contrattuale ex art. 808-ter c.p.c., salvo diversa volontà delle parti. Sicché la veste

dell'istituto era quella di “un arbitrato irrituale che, salvo tale diversa volontà delle parti (e salvo ricorra una delle cause di annullabilità dell'art. 808-ter, comma 2, c.p.c.), sottrae la controversia alla giurisdizione ordinaria” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2022, n. 4650).

Il nuovo codice dei contratti pubblici, nel mettere a regime il CCT quale rimedio stragiudiziale di carattere generale, si è posto in linea di continuità con l'impostazione previgente.

L'art. 215 prevede che, per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei con-

tratti, ciascuna parte **può chiedere** la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2 al Codice appalti in modo da garantire l'**indipendenza di giudizio e valutazione**. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico privato, di **importo pari o superiore alle soglie** di rilevanza europea la costituzione del collegio è **obbligatoria**.

Il CCT si esprime su questioni giuridiche o amministrative, potendo influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione dell'appalto o della concessione. Le relative decisioni, peraltro, qualora le parti gli attribuiscono natura di lodo contrattuale, ai sensi dell'art. 808-ter del Codice di procedura civile, diventerebbero vincolanti e il loro mancato rispetto esporrebbe i funzionari pubblici al rischio di danno erariale. Pertanto, la relativa nomina deve assicurare il rispetto della disciplina in materia di conflitto di interessi. In particolare, ogni componente del CCT, deve rendere, prima del conferimento dell'incarico, le dichiarazioni: - relative al conflitto di interessi ai sensi dell'art. 16 del codice, che sono oggetto di opportune verifiche, da parte della stazione appaltante, volte ad accertare l'assenza di precedenti attività funzionali espletate con riferimento all'appalto per il quale il CCT è istituito; - contenenti il richiamo al rispetto del limite previsto dall'art. 5, comma 1, dell'Allegato V.2, secondo il quale non si possono ricoprire più di 5 incarichi contemporaneamente e comunque non più di 10 ogni due anni. ■ *ANAC, delibera 7 luglio 2026, n. 258 sez. V, 7 giugno 2022, n. 4650*

■ 2. Pareri del CCT e accesso agli atti.

La ratio del divieto di accesso ai pareri legali è quella di garantire la tutela del diritto di difesa della parte con riguardo a

liti potenziali o in atto e con specifico riferimento alla salvaguardia della riservatezza nei rapporti fra difensore e difeso in ordine alla strategia difensiva intrapresa o da intraprendere, anche a tutela del segreto professionale già previsto dall'ordinamento. La disposizione, invece, non può essere interpretata estensivamente nel senso di escludere dall'accesso ogni atto endoprocedimentale recante valutazioni di carattere legale, poiché ciò si tradurrebbe in una sostanziale vanificazione della disciplina dell'accesso. Quest'ultima, infatti, costituisce un principio generale dell'ordinamento e le relative deroghe devono essere interpretate in senso restrittivo (cfr. Cons. St., sez. V, 23 giugno 2011, n. 3812, proprio con riguardo all'ostensibilità dei pareri legali). L'accesso ai pareri legali può essere legittimamente negato solo quando essi vengano espressi al fine di definire una strategia difensiva in contenziosi potenziali o già insorti e non quando assolvano ad una funzione endoprocedimentale. **Non può considerarsi un "parere legale" sottratto all'accesso quello reso dal Collegio consultivo tecnico**: anche tali atti non assolvono ad una funzione difensiva rispetto alla quale deve tutelarsi la segretezza della corrispondenza tra il difensore e la parte assistita circa le strategie difensibili. Anzi, **proprio la peculiare funzione del Collegio consultivo tecnico**, quale organismo chiamato a formulare valutazioni tecniche e giuridiche destinate ad incidere sul corretto svolgimento del rapporto concessorio e sulla prevenzione delle controversie, anche attraverso l'adozione di pronunce suscettibili di assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., **impone di valorizzare le esigenze di conoscibilità dei relativi atti**, a tutela della trasparenza specie nei confronti dei terzi portatori di un interesse qualificato. ■ *Cons. St., sez. VI, 12 maggio 2026, n. 3714*

Art. 216 Pareri e determinazioni obbligatorie ⁽⁶⁾⁽⁹⁾

1. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve ⁽⁷⁾.

2. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale ⁽⁸⁾. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto ⁽³⁾.

3. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:

- a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
- b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
- c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
- d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 ⁽⁴⁾.

4. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217 ⁽⁵⁾.